



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 31 DEL 03/06/2020

OGGETTO:	DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE: - acqua di balneazione IT011041013008 ANFITEATRO RASTATT SASSONIA CENTRO nel tratto compreso tra il suo limite NORD (a confine con l'acqua IT011041013007) ed il punto di campionamento della stessa
-----------------	---

IL SINDACO

VISTA la Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente "la gestione della qualità delle acque di balneazione" e che abroga la direttiva 76/160/CEE"

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

VISTI In particolare *l'art. 5, che dispone, " 1. Sono di competenza comunale:.....omissis..... b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;.....omissis.....d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;*

- l'art. 10, che dispone al comma 1°: "Le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.";

- l'art. 15 "Informazione al pubblico" che dispone al comma 1°: I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:.....c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata: 1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata; 2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione e' stata vietata durante la stagione balneare precedente a causa dell'inquinamento di cui al n. 1); 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;... e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni.....";

VISTO il D.M. 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione".

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

VISTO il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero territorio regionale, definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio - fine tratto costiero e del centroide dell'area, coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 356/2015 con la quale oltre a disciplinare la stagione balneare 2015 viene istituita nel Comune di Fano una nuova Acqua di Balneazione - IT011041013032 ARZILLA VIA DELLA BAIA - e disposta la modifica del codice di n. 7 acque che dal Comune di Fano sono passate, in virtù della L.R. 23 giugno 2014 n. 15 al Comune di Mondolfo

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche, n 494 del 27.04.2020, avente per oggetto: *“Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2020; adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione,*

PRESO ATTO che con la deliberazione sopra citata la Regione Marche, stante l'attuale situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19 e dei conseguenti atti di contenimento e restrizione adottati dallo Stato Italiano e/o dalla Regione stessa, oltre a stabilire che l'avvio della stagione balneare 2020 per le acque marino costiere *“avverrà il 29 maggio 2020 e terminerà l'11 ottobre 2020”*, dando attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione, all'allegato 1, ha fornito le seguenti informazioni:

acque di balneazione (BW) con propria classificazione (Paragrafo A);

punti di campionamento delle BW (Paragrafo B);

BW con divieto permanente di balneazione (YP) -(Paragrafo E);

BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (YT)-(Paragrafo E);

punti di campionamento per il monitoraggio di sorveglianza algale (Paragrafo D);

tratti costieri e acque marine lacustri non adibite alla balneazione (Paragrafo F);

VISTO il DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI N. 60/VAA DEL 03/08/2015 con il quale la regione Marche ha provveduto a rilasciare provvedimento positivo di V.I.A. con prescrizioni (Allegati A e B) per il progetto denominato *“Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro”* proposto dal Comune di Fano;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 54 del 14/02/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al *“Rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro – Lotto 1”*;

VISTA l'Ordinanza n. 9 del 11 maggio 2020 con la quale l'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano in relazione ai lavori di *“Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro– Lotto 1”* di cui sopra, viene disposto, nell'AREA 1, aventi le coordinate geografiche sotto riportate, per il periodo 14.05.2020 – 28.05.2020 il divieto di 1) navigare, ancorare e sostare; 2) effettuare attività di immersione, con qualunque tecnica; 3) svolgere attività di pesca, di qualunque natura; 4) praticare la balneazione;

A	Lat. 43° 50' 59,55” N	Long. 013° 01' 35,16” E
B	Lat. 43° 50' 54,85” N	Long. 013° 01' 41,55” E
C	Lat. 43° 50' 49,85” N	Long. 013° 01' 34,52” E
D	Lat. 43° 50' 54,46” N	Long. 013° 01' 28,14” E

VISTA la nota del Comune di Fano Settore V Servizi LL.PP. P.G. con la quale, visto l'andamento dei lavori relativi alla realizzazione della scogliera SN5, il cui completamento è previsto entro il 15 di giugno c.a. viene richiesta alla Regione Marche P.F Turismo, una deroga per l'esecuzione dei lavori sino a tale data;

VISTA la nota del Regione Marche, P.F. Turismo con la quale in relazione alla sopra citata richiesta formulata dal Settore V Servizi LL.PP. esprime il proprio "Nulla Osta" affinché i lavori possano essere portati a compimento, in deroga alla vigente normativa, anche in concomitanza dell'avvio della stagione balneare.

VISTA l'Ordinanza n. 12 del 28 maggio 2020 con la quale l'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano in relazione ai lavori di cui sopra proroga le disposizioni di cui all'ordinanza n. 9 del 11.05.2020, al 15.06.2020;

DATO ATTO che, ai sensi della DGR Marche n. n 494 del 27.04.2020, le acque interessate dai lavori sono adibite alla balneazione dallo scorso 29 maggio e, pur tuttavia è volontà di Questa Amministrazione non interrompere i lavori di manutenzione/realizzazione delle scogliere sino al 15.06.2020 nel duplice obiettivo di anticipare l'intervento di protezione delle infrastrutture pubbliche dalla grave erosione marina -che si manifesta puntualmente nel periodo invernale- e garantire conseguentemente, prima del vero e proprio afflusso turistico, un'adeguata dimensione delle spiagge a disposizione per le finalità turistico-balneari;

CONSIDERATO che la movimentazione e/o accumulo provvisorio dei massi nello specchio acqueo adibito alla balneazione conseguente alla realizzazione delle opere di cui al Lotto 1 del progetto sopra citato, può essere causa di una possibile movimentazione dei fondali marini con conseguente intorbidimento dell'acqua stessa e/o può costituire una possibile barriera al rimescolamento delle stesse, determinando verosimilmente, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione e/o sulla salute dei bagnanti;

RITENUTO necessario per i motivi di cui sopra adottare un provvedimento cautelativo che salvaguardi la salute dei fruitori del tratto marino costiero interessato da detti lavori e ricadente in parte dell'acquadi balneazione identificata con il codice IT011041013008 ANFITEATRO RASTATT SASSONIA CENTRO;

RAVVISATA la necessità di definire le modalità attraverso le quali rendere esecutivo il divieto temporaneo di balneazione nonché la cessazione dello stesso con conseguente ripristino delle condizioni di balneabilità riferita ad una porzione dell'acquadi balneazione IT011041013008 ANFITEATRO RASTATT SASSONIA CENTRO;

DATO ATTO che Il Servizio Acque dell'ARPAM di Pesaro, interessato sulla questione, si è dichiarato disponibile a verificare anche a richiesta di questo Comune l'idoneità della precitata acqua di balneazione

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie n. 1265 del 27/07/34;

VISTO l'art. 32 della L. 833 del 23/12/78;

VISTA Legge n° 241/1990;

VISTO il D.L.vo 267/2000

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATE le disposizioni che conferiscono al Sindaco la qualifica di "Autorità sanitaria locale";

RICHIAMATO In modo correlato il comma n.4 dell'art.50 del D.Lgs.n.267/2000;

RILEVATO in tale contesto che il bene giuridico oggetto di tutela della presente ordinanza è la salute pubblica in un ottica di prevenzione di pericoli sottesi;

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

ORDINA

in via cautelativa, con decorrenza dalla data odierna 03.06.2020, IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE

Nell'acqua di balneazione IT011041013008 "ANFITEATRO RASTATT SASSONIA CENTRO" -nel tratto compreso tra il suo limite NORD (a confine con l'acqua IT011041013007) ed il punto di campionamento della stessa -

contrassegnato dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84 :

Area Balneazione	Denominazione Acqua Balneazione	Punto inizio divieto	Punto fine divieto
IT011041013008	ANFITEATRO RASTATT SASSONIA CENTRO	43.8482 ; 13.0240	43,8468 ; 13,0264

Come da planimetria allegata (area perimetrata in rosso)

DISPONE

1. La delimitazione temporanea e urgente delle zone sopra descritta con l'apposizione da parte dell'ufficio segnaletica comunale di appositi cartelli riportanti la scritta: "**DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE**";

2. che il Comando Polizia Municipale di Fano, La Capitaneria di Porto di Fano e Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR n. 3 vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

3. che la cessazione del medesimo divieto di balneazione nel tratto sopra indicato dell'acqua identificata con codice **IT011041013008 "ANFITEATRO RASTATT SASSONIA CENTRO"** sarà operativa, all'atto di specifico provvedimento di revoca, conseguente a campionamenti suppletivi - eseguiti da ARPAM presso la medesima acqua, con esiti conformi alla vigente normativa;

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I –Risorse Umane e Tecnologiche, U.O.C.Ambiente Piazzale della Stazione 7 Fano -ufficio competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI' 08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30

Di rappresentare che il presente provvedimento potrà essere impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso stesso (art. 29 D.Lgs 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971).

Il presente provvedimento sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio on-line;

La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a Ministero della Sanità, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Regione Marche, ARPAM, ASUR 3, Capitaneria di Porto di Fano, Polizia Municipale di Fano, Carabinieri Fano, Polizia di Stato, Ufficio Segnaletica, Ufficio informazioni del Comune di Fano.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge.

*Sindaco
Massimo Seri*